

# IL LAVORO AUTONOMO DEL LOGOPEDISTA

## GUIDA 2023

### FISCO, PREVIDENZA, ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

*A cura della Commissione d'Albo nazionale dei Logopedisti*



**Federazione nazionale degli Ordini  
dei tecnici sanitari di radiologia medica  
e delle professioni sanitarie tecniche,  
della riabilitazione e della prevenzione**



**Commissione di albo nazionale dei  
Logopedisti**

<u>Logopedista libero professionista</u>	3	<b><u>3. ASPETTI GESTIONALI</u></b>	<b>24</b>
<u>Lavoro autonomo (definizione)</u>	5	<u>Forme di esercizio libero professionale</u>	25
<b><u>1. INIZIO ATTIVITÀ</u></b>	<b>6</b>	<u>Fatturazione elettronica</u>	26
<u>Apertura Partita IVA</u>	7	<u>Sistema Tessera Sanitaria</u>	30
<u>Codice attività</u>	9	<u>Consenso Informato</u>	33
<u>Iscrizione INPS</u>	10	<u>Protezione dati personali</u>	35
<u>Identificativi del professionista</u>	11	<u>Pubblicità sanitaria</u>	39
<b><u>2. ASPETTI FISCALI</u></b>	<b>12</b>	<b><u>4. ASPETTI PREVIDENZIALI</u></b>	<b>41</b>
<u>Regimi fiscali</u>	13	<u>Prestazioni previdenziali</u>	42
<u>Regime forfettario</u>	14	<u>Versamenti previdenziali</u>	43
<u>Regime ordinario</u>	20	<u>Malattia e degenza ospedaliera</u>	45
		<u>Indennità di maternità/paternità</u>	47
		<u>IsCro</u>	50
		<u>Assegno unico e universale per i figli a carico</u>	51

# Logopedista libero professionista 1 / 2



La professione sanitaria di logopedista è regolata, in base alla legge 42/1999, da:

- 1. Profilo Professionale**
- 2. Ordinamento didattico del corso di laurea**
- 3. Codice Deontologico**

Dopo aver conseguito il titolo abilitante, prima di esercitare la professione il logopedista è tenuto all'iscrizione all'Albo dei Logopedisti dell'Ordine Professionale TSRM e PSTRP della provincia sede di lavoro (Legge 3/2018).

**L'iscrizione si effettua online attraverso il portale [alboweb.net](https://alboweb.net)**

**Clicca qui per iscriverti: <https://iscritto.alboweb.net/registry/create>**

# Logopedista libero professionista 2/2

Dopo l'iscrizione all'Albo, il logopedista è tenuto inoltre, qualunque sia la forma di lavoro, a:



## Stipula assicurazione RC professionale (Legge 24/2017)

Per gli iscritti agli Ordini TSRM e PSTRP è possibile aderire ad una polizza RC collettiva che offre particolari vantaggi [spepa.it/faq/](http://spepa.it/faq/), accedendo alla piattaforma **alboweb.net** come per l'iscrizione o rinnovo annuale all'Ordine.

## Educazione Continua in Medicina (ECM), con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il triennio

Clicca qui: <https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx>



# / Lavoro autonomo /

Prestazioni svolte con sistematicità e regolarità in modo professionale ed abituale, identificato dalla mancanza di ogni vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

01

# Inizio Attività

Il lavoro autonomo del logopedista



# Apertura partita IVA 1 / 2



01

Nessuna attività di un professionista iscritto ad un Albo può essere inquadrata come una prestazione occasionale (Risoluzione n. 41/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate).

02

Per l'esercizio dell'attività è richiesta **l'apertura della Partita IVA.**

03


Per aprire la Partita Iva è necessario presentare il modello di inizio attività, **entro 30 giorni dalla data di inizio.**

04


Le imprese individuali e i lavoratori autonomi devono utilizzare il **modello AA9/12.**

# Apertura partita IVA 2/2

La presentazione, per i contribuenti non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese, avviene:




In duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)



In unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.



Per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica.



# Codice attività

All'atto dell'apertura P. IVA, è necessario dichiarare il Codice Attività Economiche, detto Codice AtEco.

L'ATECO è la classificazione delle attività economiche, adottata dall'ISTAT [www.istat.it/it/archivio/17888#codesearch](http://www.istat.it/it/archivio/17888#codesearch) per finalità statistiche ed utilizzata anche per altre finalità di natura amministrativa, ad esempio fiscali.

La classificazione attualmente in vigore è **ATECO 2007 aggiornamento 2022**.

Il codice attività per i logopedisti è **86.90.29**

Attività professionali paramediche indipendenti non classificate altrove:

- servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti:  
attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell'optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche eccetera
- attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti

# Iscrizione gestione separata INPS

I logopedisti, non avendo al momento una propria cassa previdenziale, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata INPS > [Clicca qui](#)

Per gli iscritti alla Gestione separata sono previste due aliquote contributive:

**A)** Per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie


**B)** Per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

*Circolare n. 12 del 01/02/2023  
«Aliquote contributive per l'anno 2023»*

PROFESSIONISTI	ALIQUOTE
Soggetti non assicurati presso le altre forme pensionistiche obbligatorie	<b>26,23%</b> (25% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva + 0,51% Iscro)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	<b>24%</b>

# Identificativi del professionista

Il logopedista libero professionista dopo aver acquisito il numero di iscrizione all'Albo professionale e il numero di Partita IVA, si doterà anche di:



## SPID

Per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione

[Clicca qui](#)




## PEC

Casella di PEC, attivata dal proprio Ordine professionale



## IBAN

Conto corrente bancario dedicato all'attività, non obbligatorio ma altamente consigliato



## POS

Per permettere i pagamenti elettronici

[Clicca qui](#)

02

# Aspetti Fiscali

Il lavoro autonomo del logopedista



# Regimi Fiscali

Il reddito di lavoro autonomo è regolato dal Tuir – Titolo I, capo V (Artt. 53-54).

Il lavoratore autonomo che deve aprire la partita Iva, ha di fronte a sé due possibilità:

01

**REGIME  
FORFETTARIO**

02

**REGIME  
ORDINARIO**

# Regime forfettario

È un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 54-89 L. 190/2014))

## REQUISITI D'ACCESSO

- Ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate).
- Spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.
- Anche chi inizia un'attività può accedere al regime forfettario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

# CAUSE DI ESCLUSIONE 1 / 2

- Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
- I non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato.
- I soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
- Gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.

# CAUSE DI ESCLUSIONE 2/2

- Le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
- Coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
- Il regime forfettario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso ovvero si verifichi una delle cause di esclusione. Perde invece efficacia dall'inizio dell'esercizio se i compensi annui superano i 100.000 €.



# REDDITO E TASSAZIONE

- Il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata (nel nostro caso è il 78%)
- Dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori
- Al reddito imponibile si applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

# MAGGIORI VANTAGGI PER CHI AVVIA UNA NUOVA ATTIVITÀ

L'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

- Il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare.
- L'attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
- Se viene proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l'accesso al regime.

# SEMPLIFICAZIONI

Indipendentemente dalla natura della prestazione, non viene addebitata IVA in fattura

Sono esonerati dagli obblighi LIPE / versamento dell'imposta e presentazione della dichiarazione annuale IVA, nonché sono esclusi dall'applicazione degli ISA

Non operano ritenute alla fonte, ad eccezione dei redditi da lavoro dipendente e assimilato

Non sono soggetti a ritenuta d'acconto

Non sono tenuti a registrare le fatture emesse e gli acquisti, ma solo a numerarle e conservarle

Non devono applicare le disposizioni relative all'obbligo di fatturazione elettronica eccetto nei confronti della PA, **se il reddito dell'anno precedente è sotto i 25.000 Euro.**

# Regime ordinario 1 / 4

Il reddito si determina con il criterio di cassa, come differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute, (art. 54 comma 1) salvo quanto stabilito dai commi successivi.

Prevede una tassazione progressiva a scaglioni.

## ALIQUOTE E SCAGLIONI A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2022

*(art.1 comma 2 L. 30 dicembre 2021 n. 234)*

SCAGLIONI IRPEF 2023	REDDITO	ALIQUOTE IRPEF 2023
1° Scaglione	0-15 mila euro	<b>23%</b>
2° Scaglione	15.001 euro - 28 mila euro	<b>25%</b>
3° Scaglione	28.001 euro - 50 mila euro	<b>35%</b>
4° Scaglione	Oltre 50.001 euro	<b>43%</b>

# Regime ordinario 2/4

Il professionista che aderisce al regime ordinario deve tenere:

**01 REGISTRI  
IVA**

**02 REGISTRO  
INCASSI E  
PAGAMENTI**

**03 REGISTRO  
CESPITI**

Alla data di incasso, che generalmente coincide con la fine della prestazione, o all'atto dell'acconto in caso di anticipo percepito dal committente durante lo svolgimento del proprio incarico, occorre emettere una parcella.

# Regime ordinario 3/4

Ogni parcella, emessa in duplice copia, deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere:

- **I DATI DI CHI LA EMETTE**, comprensivi di residenza fiscale, codice fiscale e partita IVA;
- **I DATI DI CHI LA RICEVE**, comprensivi di residenza fiscale, codice fiscale e partita IVA se pertinente;
- **DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE;**
- **L'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE;**
- **L'ALIQUOTA IVA E LA RITENUTA D'ACCONTO OVE PREVISTE.**

Salvo alcuni particolari casi in cui il compenso va assoggettato ad IVA, in base all'art 10 comma 1 numero 18 del DPR 633/72 « le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità» sono esenti IVA.

*\* Quando il compenso è esente IVA e di importo superiore a euro 77,47 va applicata una marca da bollo di euro 2,00*

# Regime ordinario 4/4

Sui compensi di lavoro autonomo, qualora il committente sia un'impresa o un altro lavoratore autonomo o uno studio associato e il lavoratore autonomo non si trovi in particolari regimi fiscali agevolati, **è necessario applicare una ritenuta d'acconto del 20% del compenso.**

Tale ritenuta sarà trattenuta e versata dal committente tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo.

Le ritenute operate, e i compensi pagati saranno certificati dallo stesso committente, tramite la **Certificazione Unica entro il 31 marzo dell'anno successivo** al periodo di imposta considerato.

Il lavoratore autonomo in regime ordinario, oltre l'IRPEF sarà tenuto al versamento dell'**Addizionale regionale** e dell'**Addizionale Comunale**, le cui % si differenziano tra regioni e comuni.

*A partire dal 1 gennaio 2022 le persone fisiche esercenti arti e professioni sono fuoriuscite dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) prevista dal Dlgs 466/1997 (art 1 comma 8 L.234/2021 n. 234)*

03

# Aspetti Gestionali

Il lavoro autonomo del logopedista





# Forme di esercizio libero professionale

## FORMA INDIVIDUALE

## FORMA AGGREGATA

- 01 Studio Associato;
- 02 Cooperativa Sociale;
- 03 Società tra Professionisti.

La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'Ordine di appartenenza dei soci professionisti. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

# Fatturazione elettronica 1 / 4



La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture.

La fattura elettronica è una fattura in formato digitale, che dev'essere fatta secondo standard precisi.

È stata introdotta obbligatoriamente prima nei confronti della Pubblica Amministrazione, dal 2015, e successivamente, a partire dal 1 gennaio 2019, anche nelle operazioni B2B o B2C.

# Fatturazione elettronica 2/4

La fattura elettronica è un file XML che contiene:

- Tutte le informazioni, rilevanti ai fini fiscali, previste come obbligatorie dalla normativa.  
(Ad es: importo, aliquota IVA, importo IVA, codice fiscale e partita IVA del destinatario, etc.)
- Le informazioni indispensabili per la corretta trasmissione al destinatario, in particolare il codice IPA dell'ufficio di fatturazione dell'amministrazione destinataria o il codice univoco.
- Eventuali altre informazioni non obbligatorie, quali ad esempio la modalità ed i dettagli di pagamento o ulteriore documentazione allegata.

# Fatturazione elettronica 3/4

**Non devono emettere fatture elettroniche** i soggetti che erogano prestazioni sanitarie, anche se tenuti all'invio al sistema TS, con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Le prestazioni sanitarie rientrano tra i dati sensibili che necessitano di maggiore protezione ed è per questo motivo che il Garante della Privacy è intervenuto per stabilire che chi eroga servizi sanitari è esentato dall'obbligo di fatturazione elettronica.

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS devono:

- Certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo, oppure in formato elettronico ma senza utilizzare lo Sdi come canale di invio;
- Trasmettere i relativi dati al sistema Tessera Sanitaria.


# Fatturazione elettronica 4/4

Ai sensi dell'art.3 comma 2 del DL 198/2022 è confermato per il 2023 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche.

Tale divieto riguarda:

- I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- I soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis comma 2 del DL 135/2018, che richiama l'art. 10-bis del DL 119/2018).

# Sistema Tessera Sanitaria 1 / 3



A partire dal 2016 le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono state obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.

Successivamente tale obbligo è stato esteso agli iscritti agli Albi delle professioni sanitarie di cui al DM 13 agosto 2018, tra cui i logopedisti.

Il fine è quello di mettere a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell'anno, affinché sia possibile predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.

# Sistema Tessera Sanitaria 2/3

Il servizio consente ai professionisti sanitari di:

Inserire nel Sistema TS i dati delle ricevute/fatture emesse a fronte del pagamento del cittadino e i relativi documenti di rimborso;

Conferire la delega all'invio dei dati di spesa sanitaria ad un intermediario fiscale;

Prendere visione delle ricevute dei dati inviati.

L'accesso dei professionisti sanitari può avvenire:

- Tramite **Smart Card**
- Tramite **credenziali**

# Sistema Tessera Sanitaria 3/3



Per effetto del MEF 27 dicembre 2022, la trasmissione dei dati al Sistema TS per l'anno 2023 avrà ancora cadenza semestrale e non mensile.

In particolare, l'art. 2 del decreto prevede che la trasmissione dei dati al Sistema TS deve essere effettuata:

Entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;

Entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023;

Entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023;

Entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.



# / Consenso Informato /

Si definisce “consenso informato” il processo con cui l’assistito o chi lo rappresenta (genitore, tutore), sulla base delle informazioni ricevute rispetto ai rischi e benefici che derivano dal sottoporsi o meno ad un atto sanitario, fornisce il suo consenso all’esecuzione dello stesso.

Per garantire il “consenso informato” gli operatori devono fornire le sufficienti informazioni sul trattamento proposto e le alternative possibili per permettere all’assistito di esercitare autonomamente e consapevolmente la scelta.

Tale scelta va documentata (forma scritta o prova testimoniale).

Di seguito un esempio di modulo di sottoscrizione.

# CONSENSO INFORMATO AL PERCORSO LOGOPEDICO CON MINORI

(Art. 5 - Convenzione di Oviedo)

Io sottoscritto sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
Io sottoscritta sig.ra \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ prima di  
ottenere prestazioni professionali di tipo logopedico da parte del/la dottore/ssa \_\_\_\_\_ in favore del minore \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ sono stato informato sui seguenti punti:

- la prestazione offerta è una terapia atta a migliorare gli aspetti comunicativi e linguistici del bambino, e/o a potenziare le abilità di apprendimento scolastico e/o riabilitare le abilità masticatorie e deglutorie;
- il trattamento si articola in \_\_\_\_\_ sedute di valutazione e consegna della relazione, trattamento riabilitativo;
- a tal fine potranno essere usati strumenti di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione;
- lo strumento principale di intervento sarà la seduta riabilitativa di 45-60 minuti, con frequenza settimanale da valutare in relazione alla problematica del bambino e alla disponibilità in studio;
- il compenso sarà di euro \_\_\_\_\_ a terapia, da conferire secondo accordi presi;
- in casi di impossibilità a presentarmi all'appuntamento, rinvieremo con un preavviso di 24 ore; in caso di mancato preavviso pagheremo comunque l'importo relativo alla prestazione professionale non goduta o le spese, secondo gli accordi;
- la durata globale dell'intervento non è definibile a priori: si concorderanno obiettivi e tempi di volta in volta;
- in qualsiasi momento potremo interrompere la terapia. Al fine di permettere i migliori risultati della stessa comunicheremo al logopedista la volontà di interruzione;
- Il logopedista è tenuto a rispettare il Codice Deontologico dei Logopedisti Italiani;
- Le sedute potrebbero esser audio/videoregistrate a soli scopi professionali/didattico/scientifici, fermi restando gli obblighi del logopedista al rispetto del segreto professionale e alla riservatezza.

Informato/a di tutto ciò accettiamo che nostro figlio fruisca della prestazione concordata con il/la dr/dr.ssa \_\_\_\_\_ iscritto/a all'Ordine Professionale TSRM-PSTRP di \_\_\_\_\_ Albo Logopedisti n° \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma della madre leggibile

\_\_\_\_\_

Firma del padre leggibile

\_\_\_\_\_

# Protezione dei dati personali 1 / 4



Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation UE 2016/679, "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, crea un quadro normativo uniforme per tutti gli Stati membri dell'UE.

Il Codice Privacy (D.LGS. n. 196/2003) non è stato in toto abrogato bensì modificato ed integrato con il GDPR.

Il logopedista che esercita un'attività di natura libero-professionale sarà titolare del trattamento di tutti i dati personali che vengono allo stesso forniti dai suoi clienti/pazienti.

# Protezione dei dati personali 2/4

In base all'art. 5 del GDPR i dati personali sono:

01

Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato **(liceità, correttezza e trasparenza)**.

02

Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali **(limitazione della finalità)**.

03

Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati **(minimizzazione dei dati)**.

04

Esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati **(esattezza)**.

# Protezione dei dati personali 3/4

05

Conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal GDPR a tutela dei diritti e delle libertà dell'Interessato **(limitazione della conservazione)**.

06

Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali **(integrità e riservatezza)**.

07

Il Titolare del trattamento è competente per il rispetto dei principi e in grado di provarlo **(responsabilizzazione)**.

# Protezione dei dati personali 4/4

Il consenso dell'interessato (art. 7 del GDPR) è una delle condizioni di liceità del trattamento (art.6, paragrafo 1, lett. a) del GDPR).

Il Titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'Interessato ha prestato il proprio consenso (art. 7, paragrafo 1, GDPR).

Prima della prestazione sanitaria è quindi opportuno far sottoscrivere alla persona assistita un modulo di informazione e consenso al trattamento dei dati personali.

In tale modulo il Titolare del trattamento riporterà i punti dell'art.5 elencati in precedenza e si impegnerà a rispettarli.

# Publicità sanitaria

Il logopedista libero professionista, nell'esercizio dell'attività può avvalersi della pubblicità sanitaria nelle diverse forme consentite, quale strumento per la divulgazione della propria opera professionale al cittadino e alle strutture.

Per l'utilizzo di tale strumento, è richiesto al professionista di attenersi a delle regole non solo di natura giuridica, ma anche di natura deontologico-professionale, con lo scopo di mantenere un'immagine corretta della professione, utilizzando forme pubblicitarie e linguaggi consoni ad una professione intellettuale.

La Legge 30/12/2018 n.145 sul Bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2019 -2021, entrata in vigore il 1 gennaio 2019, ha emanato le nuove norme in materia di pubblicità sanitaria.

# L'art. 1, comma 525 di tale legge ha stabilito che:

“Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie ..., in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società ..., possono contenere unicamente le informazioni ... funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria”.



04

# Aspetti Previdenziali

Il lavoro autonomo del logopedista



# Prestazioni previdenziali

Come detto in precedenza, ad inizio attività il logopedista autonomo, non avendo l'Ordine TSRM e PSTRP attualmente una propria Cassa previdenziale, si iscrive alla Gestione Separata INPS. La Gestione Separata INPS può fornire ai propri iscritti una serie di prestazioni previdenziali:

Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità;

Pensione anticipata;

Pensione di vecchiaia;

Pensione di reversibilità e pensione indiretta.

# Versamenti previdenziali 1 / 2



Il versamento dei contributi previdenziali avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti Irpef. Esso può essere differito come il versamento Irpef e può essere rateizzato.

Il versamento avviene a mezzo del modello F24, secondo le modalità previste per i Professionisti senza Cassa.

È possibile consultare il Cassetto Previdenziale per i Liberi Professionisti, per verificare la presenza di tutti i contributi versati durante la propria vita lavorativa, sul portale INPS. Ciò è utile per avere un quadro chiaro e riepilogativo della propria posizione previdenziale.

# Versamenti previdenziali 2/2

I contributi da versare alla gestione separata sono proporzionali al guadagno. Esistono però alcuni limiti: il massimale di reddito e il minimale contributivo.

01

Il massimale di reddito per il 2023 ammonta a  
**€ 113.520,00**

02

Il minimale contributivo per il 2023 ammonta a  
**€ 4.591,30**  
per chi applica l'aliquota al 26,23%  
(ovvero il 26,23% del reddito minimo 2023 che è pari a € 17.504,00).

Il minimale contributivo è l'importo minimo di contributi da versare alla gestione separata INPS ogni anno. È possibile pagare contributi per un importo inferiore al minimale previsto, ma non si avrà l'accredito dell'intero anno contributivo.

Si subirà, invece, una diminuzione dei mesi accreditati in proporzione ai contributi versati.

# Malattia e degenza ospedaliera 1 / 2

In caso di un evento di malattia che determini una temporanea incapacità lavorativa o di una degenza ospedaliera, gli iscritti alla Gestione Separata hanno diritto a un'indennità economica, a patto che risulti accreditato, nei 12 mesi che precedono l'inizio dell'evento o del ricovero, almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione stessa.

- Il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76).
- La tutela della indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a quattro giorni.
- L'indennità per degenza ospedaliera spetta per tutte le giornate di ricovero (compresi i giorni di day hospital) fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare.
- I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati, ai fini della durata della prestazione e della misura dell'indennità, alla degenza ospedaliera (art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017).

# Malattia e degenza ospedaliera 2/2

- L'indennità di malattia è corrisposta nella misura dell'8%, 12% e 16% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della malattia, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la malattia (da uno a quattro mesi l'8%, da cinque a otto mesi il 12% e da nove a 12 mesi il 16%).
- L'indennità per degenza ospedaliera è corrisposta nella misura del 16%, 24% o 32% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo sopraindicato previsto nell'anno di inizio della degenza, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero. (Da uno a quattro mesi il 16%, da cinque a otto mesi il 24% e da nove a 12 mesi il 32%).
- L'indennità di malattia di cui all'art. 8, comma 10, della legge 81/2017, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, è corrisposta nella misura del 16%, 24% o 32% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo sopraindicato previsto nell'anno di inizio della degenza, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero. (Da uno a quattro mesi il 16%, da cinque a otto mesi il 24% e da nove a 12 mesi il 32%).

# Indennità di maternità/paternità 1 / 2



La tutela della maternità si sostanzia in un periodo di astensione dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata durante la gravidanza e il puerperio e, dal 14 giugno 2017, la relativa indennità di maternità/paternità è erogata dall'Istituto a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare della maternità, la tutela spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto all'astensione e alla relativa indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Per poter accedere alla tutela della maternità/paternità è necessario che, nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di maternità/paternità, risulti attribuita nella Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena.

# Indennità di maternità/paternità 2/2




Durante i periodi indennizzabili di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, vale a dire nei limiti del massimale annualmente previsto.

Nel caso di attività libero-professionale, viene preso a riferimento, per ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti 12 mesi.

L'indennità è pagata direttamente dall'INPS con bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale.



Per consultare la pagina dedicata del portale INPS  
Inquadra il QR code:



L'articolo 1, commi 386-400, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede l'istituzione, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, dell'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO).

L'indennità ISCRO può essere richiesta una sola volta nel triennio 2021-2023 ed è erogata, per sei mensilità, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi secondo i requisiti della circolare INPS 30/06/2021 n. 94, tra cui avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda.

# Assegno unico per figli a carico

L'Assegno unico e universale per i figli a carico è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

- L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base dell'ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
- L'Assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 43.240 euro.
- Per chi la presenta per la prima volta o per chi ha avuto una domanda non accolta o decaduta e adesso è in possesso dei requisiti, la domanda può essere trasmessa da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati.



FNO  
TSRM e  
PSTRP

Federazione nazionale degli Ordini  
dei tecnici sanitari di radiologia medica  
e delle professioni sanitarie tecniche,  
della riabilitazione e della prevenzione



FNO  
TSRM e  
PSTRP

Commissione di albo nazionale dei  
Logopedisti

Clicca qui per accedere al sito web  
<https://www.tsrp-pstrp.org/>